

REGOLAMENTO (CEE) N. 4030/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1989
che proroga il controllo delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4117/88⁽⁴⁾, ha prorogato fino al 31 dicembre 1989 il controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che è necessario continuare a mantenere per l'anno 1990 un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo;

considerando che si devono correggere alcuni errori tecnici nel codice NC di taluni prodotti sottoposti a sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1990 ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 653/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1989.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 20.